

POLICY PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)

STM S.r.l.





SOMMARIO

1.	FINALITÀ	3
2.	<u>DEFINIZIONI</u>	
3.	SEGNALAZIONE CON CONTENUTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA	
4.	CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	
5.	SEGNALAZIONE INTERNA	
6.	SEGNALAZIONE ESTERNA	
7.	PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE	
7.1	SOGGETTI PROTETTI	
7.2	TUTELA DELLA RISERVATEZZA	9
7.3	PRESUPPOSTI PER LA PROTEZIONE DALLE RITORSIONI	10
7.4	DIVIETO DI RITORSIONE	
7.5	RESPONSABILITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE	11
7.6	MISURE DI SOSTEGNO DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE	
8.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	12
9.	CONSEGUENZE DELLA SEGNALAZIONE PER LA PERSONA COINVOLTA	
10.		
ALLE	GATO 1 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	





1. FINALITÀ

Il presente documento ha lo scopo di disciplinare le modalità attraverso le quali effettuare la segnalazione di eventuali violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di STM S.r.l. (di seguito anche "la Società"), nonché di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 da parte di chiunque ne sia venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto, di lavoro, di collaborazione o professionale, con la Società o, comunque, nel contesto lavorativo come di seguito definito.

In particolare, con il presente documento si intendono illustrare: i canali, le procedure ed i presupposti per effettuare le segnalazioni interne o esterne, nonché le indicazioni operative che il segnalante deve osservare per presentarle; le tutele riservate al segnalante, così come le responsabilità in cui lo stesso potrebbe incorrere in caso di segnalazioni rivelatesi false o infondate; le misure previste a protezione delle persone segnalanti e degli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella segnalazione.

Il presente documento viene redatto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 e riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali.

2. **DEFINIZIONI**

Ai termini indicati nel presente documento con l'iniziale maiuscola deve attribuirsi il significato di seguito indicato:

Comitato per la Gestione delle segnalazioni: il soggetto, interno od esterno, formalmente incaricato dalla Società della gestione del canale di Segnalazione.

Contesto Lavorativo: il rapporto di lavoro o di collaborazione tra la Persona Segnalante e la Società, presente o passato, nell'ambito del quale, indipendentemente dalla natura dell'attività svolta, la persona acquisisce Informazioni sulle Violazioni e per cui potrebbe subire ritorsioni nel caso di Segnalazione, Divulgazione Pubblica o denuncia alle autorità competenti.

Divulgazione Pubblica: ogni comportamento idoneo a rendere di pubblico dominio Informazioni sulle Violazioni tramite stampa, mezzi elettronici o altri mezzi di diffusione idonei a raggiungere un numero elevato di persone.

Facilitatore: la persona fisica che assiste la Persona Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto Lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Informazioni sulle Violazioni: le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse o che sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'organizzazione della Società, nonché elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali Violazioni.

Persona Coinvolta o Menzionata: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione, interna o esterna, ovvero nella Divulgazione Pubblica a cui la Persona Segnalante attribuisce la commissione della Violazione oggetto della Segnalazione o della Divulgazione Pubblica o comunque implicata nella suddetta Violazione.





Persona Segnalante: la persona fisica che effettua la Segnalazione o la Divulgazione Pubblica di Informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio Contesto Lavorativo ed in particolare chi appartenga ad una delle seguenti categorie di soggetti:

- lavoratori subordinati a tempo determinato o a tempo indeterminato, part-time o full time;
- lavoratori con contratto di lavoro intermittente o job on call;
- dipendenti di agenzie per il lavoro ovvero dipendenti in somministrazione;
- apprendisti;
- prestatori di lavoro occasionale ex art. 54-bis del D.L. 50/2017;
- lavoratori autonomi, collaboratori, consulenti, lavoratori con collaborazioni organizzate dal committente;
- rapporti di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c., ossia rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti o consulenti;
- volontari o tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
- azionisti;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, ed anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- si intende Persona Segnalante ciascuno dei soggetti precedentemente elencati anche quando le Informazioni sulle Violazioni siano apprese durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali e/o in corso di rapporto, ed anche se:
 - il rapporto giuridico non è ancora iniziato;
 - durante il periodo di prova;
 - successivamente alla cessazione del rapporto giuridico.

Riscontro: comunicazione alla Persona Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della Divulgazione Pubblica o della denuncia della Violazione alle autorità e che provoca o può provocare alla Persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Segnalazione: la comunicazione di Informazioni sulle Violazioni, scritta o orale, resa secondo i canali di seguito descritti.

Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui al successivo paragrafo 5.

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna, istituito da ANAC, di cui al successivo paragrafo 6.

Seguito: l'azione intrapresa dal Comitato di Gestione delle segnalazioni per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Violazione: ogni comportamento, atto od omissione che leda l'interesse pubblico o l'integrità della Società e, in particolare:





Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- 1. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 2. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 3. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti d Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

3. SEGNALAZIONE CON CONTENUTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA

Il presente documento non si applica alle segnalazioni aventi ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della Persona Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate: sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la Persona Segnalante e un altro lavoratore.

Sono inoltre esclusi:

- alle segnalazioni di violazione disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.





4. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

E' molto importante prendere in considerazione i seguenti aspetti, in relazione al contenuto della Segnalazione:

- A. La Segnalazione deve contenere Informazioni sulle Violazioni circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.
- B. Le Segnalazioni possono riguardare sia le Violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che la Persona Segnalante, ragionevolmente, ritenga potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di Segnalazione anche quegli elementi che riguardino condotte volte ad occultare le Violazioni.
- C. Non sono ricomprese tra le Informazioni sulle Violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).
- D. Non sono ricomprese tra le Violazioni segnalabili le **irregolarità** nella **gestione** o **organizzazione** dell'attività da parte della Società (cd. violazioni organizzative).

5. SEGNALAZIONE INTERNA

- A. La Società ha attivato un apposito canale di segnalazione interna («Segnalazione Interna»), che garantisce la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante, della Persona Coinvolta, delle altre persone comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione stessa e della relativa documentazione.
- B. Conseguentemente la Società ha individuato un Comitato di gestione delle segnalazioni, cui vengono attribuiti gli specifici compiti richiesti dalla normativa nella gestione delle segnalazioni, composto dai seguenti membri:

- .. -

- C. Si precisa che qualora la Segnalazione Interna sia presentata ad un soggetto diverso dal Comitato per la Gestione delle segnalazioni e al di fuori del canale di segnalazione implementato dalla Società, solo nei casi in cui la Persona Segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele previste dalla presente procedura o tale volontà sia desumibile dalla Segnalazione, la stessa sarà considerata come tale e andrà trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Comitato per la Gestione delle segnalazioni, dando contestuale notizia della trasmissione alla Persona Segnalante. Diversamente, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.
- D. La Segnalazione Interna deve contenere, vari elementi. In particolare è necessario risultino chiare:
 - le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
 - la descrizione del fatto;
 - le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.





- E. Il canale di segnalazione interna permette di effettuare Segnalazioni **anonime**. Come riportato al paragrafo 4., le Segnalazioni dovranno contenere elementi sufficienti per identificare il fatto oggetto di segnalazione e porre il Comitato di gestione delle segnalazioni nelle condizioni di effettuare ogni necessaria azione volta ad accertare l'illiceità del fatto segnalato e a perseguire le condotte denunciate nella segnalazione stessa (ad es. nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata). Si evidenzia che, eventuali Segnalazioni anonime, potrebbero comprimere le possibilità di effettuare alcune delle suddette indagini ovvero il perseguimento delle condotte segnalate laddove risulti necessaria la testimonianza della Persona Segnalante.
- F. La Persona Segnalante che intenda effettuare una Segnalazione di Informazioni sulla Violazione di cui sia venuta a conoscenza nel Contesto Lavorativo potrà farlo con le seguenti modalità:
 - a) attraverso la sezione dedicata del sito o dell'intranet aziendale al link http://www.stmforging.com/it/whistleblowing.html accedendo a tale link si avrà accesso ad una piattaforma ove la Persona Segnalante dovrà 1) indicare tutte le informazioni richieste, così come richiamate al punto D del presente paragrafo 2) prendere visione dell'Informativa privacy e 3) descrivere il fatto specificando i dettagli oppure tramite un messaggio vocale che verrà registrato su un dispositivo idoneo alla conservazione e al successivo ascolto;

oppure

- b) richiedendo un incontro al Comitato di Gestione delle segnalazioni. Previo consenso della Persona Segnalante, l'incontro sarà registrato mediante un sistema idoneo alla conservazione e all'ascolto. Laddove la Persona Segnalante non presti il proprio consenso, le dichiarazioni della stessa saranno verbalizzate per iscritto. In tale caso, la Persona Segnalante può verificare e rettificare il verbale dell'incontro e, all'esito di ciò, lo confermerà mediante la propria sottoscrizione.
- G. La Segnalazione ricevuta sarà oggetto di analisi e di verifica dei fatti ivi indicati a cura del Comitato di Gestione delle segnalazioni, il quale:
 - adotterà tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza della Persona Segnalante, di eventuali Persone Coinvolte, della Segnalazione e delle Informazioni sulla Violazione ivi contenute;
 - 2. rilascerà alla Persona Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione:
 - 3. qualora la Persona Segnalante non rientri tra i soggetti che possono effettuare le Segnalazioni o i fatti segnalati non rientrino tra le Violazioni, secondo quanto disposto dalla legge, la Persona Segnalante sarà informata entro il termine di sette giorni che alla Segnalazione non si potrà dare seguito per tali motivi; in tal caso la Persona Segnalante potrà essere guidata nella presentazione della segnalazione con i canali ordinari che la Società mette a disposizione (es. e-mail, numeri di telefono, ecc.) ma non godrà delle tutele specifiche e della protezione previste dal D.Lgs. 24/2023, indicate infra nel paragrafo 7.
 - 4. in caso di richiesta di incontro, fisserà lo stesso entro 15 giorni dal ricevimento della Segnalazione;
 - 5. laddove necessario, può sentire la persona o le persone coinvolte sia mediante appositi incontri, ovvero su richiesta di queste ultime, anche mediante l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti;
 - 6. si attiverà per verificare l'oggetto, la veridicità e la gravità della Segnalazione ricevuta anche richiedendo per iscritto ulteriori integrazioni alla Persona Segnalante, le quali verranno a loro volta registrate o verbalizzate per iscritto;



- 7. entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento di cui al punto 2., informerà la Persona Segnalante del Seguito che è stato dato o che si intende dare alla Segnalazione.
- 8. Saranno archiviate senza Seguito, le Segnalazioni non circostanziate ovvero quelle che, in base alla descrizione dei fatti e alle informazioni fornite dalla Persona Segnalante, non consentano di ottenere un quadro sufficientemente dettagliato e tale da consentire ulteriori approfondimenti per accertarne la fondatezza, nonché quelle manifestamente infondate.
- 9. La Segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata dal Comitato di Gestione delle segnalazioni per i seguenti motivi:
 - a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate: a titolo esemplificativo si pensi alle segnalazioni connotate da questioni di carattere prevalentemente personale del Segnalante tese ad ottenere l'accertamento nel merito di proprie vicende soggettive, nonché alle segnalazioni di violazioni non qualificabili in termini di illecito e quindi non sorrette da alcuna motivazione circa la norma che si assume violata;
 - b) accertato contenuto generico della Segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero Segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
 - c) produzione di sola documentazione in assenza della Segnalazione di condotte illecite.
- 10. Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, la Persona Incaricata può chiedere elementi integrativi al Segnalante tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il Segnalante abbia richiesto un incontro diretto.
- H. Una volta ricevuta la Segnalazione, la stessa verrà gestita dal Comitato di Gestione delle segnalazioni, coadiuvato da altri uffici della Società o da terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza della Persona Segnalante e della Persona coinvolta o altrimenti menzionata.

6. Segnalazione Esterna

La Persona Segnalante può effettuare altresì una Segnalazione, [indicare solo se presente MOD 231] esclusivamente per le tematiche di cui ai numeri 3-4-5-6 del termine "Violazione" definito al paragrafo 2. della presente procedura, tramite il canale istituito dall'ANAC (c.d. «Segnalazione

Esterna») **esclusivamente** qualora, al momento della Segnalazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) la Persona Segnalante abbia già effettuato una Segnalazione Interna ai sensi di quanto sopra descritto nel paragrafo 5 e la stessa non abbia avuto Seguito;
- b) la Persona Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace Seguito, ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di Ritorsione;
- c) la Persona Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.



In assenza di almeno una delle condizioni di cui sopra, la Persona Segnalante non potrà attivare il canale di Segnalazione Esterna.

Come il canale di Segnalazione Interna, anche il canale di Segnalazione Esterna attivato da ANAC garantisce la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante, della Persona Coinvolta, delle altre persone comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione stessa e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la Segnalazione pervenga a soggetti diversi da quelli addetti al trattamento delle Segnalazioni, a cui viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Le Segnalazioni Esterne possono essere effettuate mediante i canali appositamente predisposti da ANAC:

- Piattaforma informatica su sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al "whistleblowing" (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing).
- Segnalazioni orali.
- Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

7. PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE

Il sistema di protezione previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 si compone dei seguenti tipi di tutela:

- 1. la tutela della riservatezza della Persona Segnalante, del Facilitatore, della Persona Coinvolta e delle persone menzionate nella Segnalazione (*infra* paragrafo 7.2);
- 2. la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall'ente in ragione della Segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione (*infra* paragrafo 7.3);
- 3. la previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC (*infra* paragrafo 7.6).

7.1 SOGGETTI PROTETTI

I soggetti a cui è riconosciuta la tutela, oltre alle Persone Segnalanti, così come definite al paragrafo 2., sono estese altresì:

- ai Facilitatori;
- alle persone del medesimo Contesto Lavorativo della Persona Segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della Persona Segnalante che lavorano nel medesimo Contesto Lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della Persona Segnalante o per i quali la stessa lavori, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta Persona.

7.2 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Le Segnalazioni ed i dati della Persona Segnalante emersi da quanto ricevuto nel rispetto dei paragrafi precedenti della presente procedura saranno raccolti e trattati unicamente dal Comitato di Gestione delle segnalazioni, i cui membri sono oggetto di individuazione e nomina quali soggetti autorizzati al trattamento ovvero di responsabili del trattamento ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.





Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al decreto o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

L'identità della Persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non potranno essere rivelate, **senza il consenso espresso della stessa**, a soggetti diversi da quelli sopra indicati. È fatta salva la comunicazione ad enti pubblici ed alle pubbliche autorità (ivi incluse quelle amministrative, giudiziarie e di pubblica sicurezza), qualora ne ricorrano i presupposti o la comunicazione sia necessaria per adempiere ad un ordine dell'autorità stessa ovvero ad un obbligo di legge.

7.3 Presupposti per la protezione dalle ritorsioni

I presupposti perché i soggetti di cui al paragrafo 7.1 possano ricevere la protezione prevista dalla legge sono i seguenti:

- a) il soggetto ha segnalato in base ad una convinzione ragionevole che le Informazioni sulle Violazioni segnalate siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs 24/2023;
- b) la Segnalazione è stata effettuata secondo quanto previsto dal D.Lgs 24/2023 e dalla presente procedura;
- c) è necessario un rapporto di consequenzialità tra Segnalazione effettuata e le misure ritorsive subìte.

Non sono sufficienti invece i meri sospetti o le voci di corridoio. Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

In difetto di tali condizioni, le Segnalazioni non rientrano nell'ambito della disciplina della presente procedura e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala; analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega alla Persona Segnalante, subiscono indirettamente Ritorsioni.

7.4 DIVIETO DI RITORSIONE

Ricorrendo le condizioni di cui ai precedenti paragrafi, la Società garantirà la tutela della Persona Segnalante da qualsivoglia forma di Ritorsione, quali ad esempio:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;







- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

È necessario che ricorra uno stretto collegamento tra la Segnalazione e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subìto direttamente o indirettamente, dalla Persona Segnalante, affinché questi siano considerati una Ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.

Le presunte Ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

Eventuali azioni ritorsive o discriminatorie nei confronti della Persona Segnalante saranno severamente perseguite dalla Società e potranno esporre il soggetto che le ha poste in essere a sanzioni disciplinari, sulla base di quanto previsto dalla legge e dalla regolamentazione aziendale in materia. Inoltre, eventuali sanzioni e responsabilità risarcitorie o indennitarie in cui la Società dovesse incorrere in conseguenza di tali azioni ritorsive o discriminatorie saranno imputate al soggetto che le ha poste in essere.

7.5 RESPONSABILITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore la protezione prevista in caso di Ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

Nei casi di accertamento delle citate responsabilità, alla Persona Segnalante va inoltre applicata una sanzione disciplinare sulla base di quanto previsto dalla legge e della regolamentazione aziendale in materia.

Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e, ricorrendone i presupposti, nelle altre sedi competenti, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare gli altri, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione del diritto di effettuare la Segnalazione.

7.6 MISURE DI SOSTEGNO DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE

Presso l'ANAC è istituito l'elenco degli enti del Terzo Settore che forniscono alle Persone Segnalanti misure di sostegno, consistenti in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle



modalità di Segnalazione e sulla protezione dalle Ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione Europea, sui diritti della Persona Coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Società è il Titolare del trattamento dei dati personali trattati nel contesto delle Segnalazioni di cui alla presente procedura.

Prima dell'invio della Segnalazione, la Persona Segnalante, la Persona Coinvolta o Menzionata e i Facilitatori riceveranno informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"). In particolare, tale informativa (il cui modello è unito *sub* C all'<u>Allegato 1</u> del presente documento) verrà:

- generato automaticamente in caso di Segnalazione Interna effettuata attraverso la sezione dedicata del sito o dell'intranet aziendale;
- affissa nella bacheca aziendale;
- consegnata dal Comitato di Gestione delle segnalazioni in caso di Segnalazione effettuata nel corso dell'incontro appositamente richiesto dal Segnalante.

Secondo quanto previsto dall'art. 2-undecies D.Lgs. 196/2003 la Persona Coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della Segnalazione, non possono esercitare i diritti che normalmente il GDPR riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Ciò in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della Persona Segnalante. In tali casi, la Persona Coinvolta o la persona menzionata in qualità di interessato al trattamento potrà esercitare i suddetti diritti rivolgendosi all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, con le modalità previste dall'art. 160 del D.Lgs. 196/2003. In tale ipotesi, il Garante per la Protezione dei dati personali informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

9. CONSEGUENZE DELLA SEGNALAZIONE PER LA PERSONA COINVOLTA

Qualora ritenga fondata la Segnalazione, senza pregiudizio per ogni altro rimedio e facoltà di legge, la Società potrà avviare nei confronti della Persona Coinvolta, un procedimento disciplinare ai sensi del CCNL applicato e della regolamentazione aziendale in materia.

Inoltre, la Società potrà comunicare i fatti oggetto della Segnalazione alle autorità competenti, sporgendo denunce, querele, promuovendo azioni giudiziarie e quant'altro.





Il presente documento entra in vigore dal 17/12/2023.

Al fine di garantire la conoscibilità del canale, delle procedure e dei presupposti per effettuare le Segnalazioni, il presente documento viene esposto, in copia cartacea, nella bacheca aziendale e viene pubblicato, in formato elettronico, sulla *intranet* aziendale e sul sito *web* della Società.